



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2018, N. 1807

**L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. Anno 2019**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 OTTOBRE 2018, N. 1807

**L.R. n. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto, la cura, la riabilitazione e la liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale. Anno 2019**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di "specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna";

- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;

- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;

- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

cbis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;

d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26

comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche", con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ed in particolare gli artt. 54 e 56;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)";

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020" e ss.mm.;

- la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 recante "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Richiamata infine la determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Finanze n. 15582 del 28 settembre 2018, avente ad oggetto "Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato";

Ritenuto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, approvato con la citata deliberazione n. 2191/2017 e modificato con la citata determinazione n. 15582/2018;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione

di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;

- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;

- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;

- prevedere l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori, prevedendo una ulteriore rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun soggetto stipulante ciascuna convenzione sulla base delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di un'unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;

- di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

- di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca

la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

1. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

2. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni presentate entro il 15 ottobre 2019 per le spese effettivamente sostenute a tale data, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale di durata della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;

- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione alla data di scadenza della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all'approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura e pesca;

- all'approvazione del modello con cui manifestare l'interesse, di cui all'Allegato B, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche, da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideter-

minazione del tetto massimo del periodo finale di durata;

- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;

- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

Ritenuto, inoltre, di stabilire - nel rispetto dell'attribuzione delle competenze previste dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii. - che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;

- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;

- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;

- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020" ed in particolare l'allegato B, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018, di approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito, tra l'altro, delle Direzioni Generali della Giunta;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il **termine perentorio del 30 novembre 2018**;

4. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, approvato con propria deliberazione n. 2191/2017 e modificato con determinazione n. 15582/2018;

5. di prevedere la stipula di un'unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;

6. di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l'esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

7. di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

a. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

b. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2018 alla data della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

c. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l'intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

a. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;

b. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24) per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva per le spese effettivamente sostenute a tale

data, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale di durata della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;

- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione alla data di scadenza della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna;

8. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;

9. di stabilire altresì:

- che le convenzioni siano stipulate, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti;

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di durata;

- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;

- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

10. di stabilire infine che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;

- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;

- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;

- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

11. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato e delle loro modifiche;

12. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

13. di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;

14. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

**Allegato A****AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, CURA, RIABILITAZIONE E LIBERAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.****Premessa**

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i Centri per il recupero degli animali selvatici - autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 – e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

I criteri e le procedure qui fissate tendono:

- a promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse al fine di garantire maggiore efficacia di azione, evitare sovrapposizioni e creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;
- ad applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;
- a riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- a stabilire l'obbligatorietà della reperibilità sull'intera giornata (24 ore su 24) per l'intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi;

prevedendo conseguentemente:

- la stipula di un'unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell'ambito dello specifico territorio;
- l'attivazione, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, di un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a rimuovere ogni situazione di sovrapposizione e a garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 per la situazione sopra descritta, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione, nonché a promuovere eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

### **Requisiti per l'ammissione alla partecipazione**

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
  1. siano regolarmente iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
  2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta e trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazioni di volontariato, il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

### **Attività oggetto della convenzione**

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di riferimento.

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. È onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Si precisa che l'attività di cura è riferita ad un periodo massimo di **quattro mesi** dall'ingresso

di ciascun capo nel Centro e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Per la detenzione di animali pericolosi (istrice, tasso, volpe, lupo, cervo, cinghiale, capriolo, daino, muflone) deve essere presente l'autorizzazione di cui al DM 19/04/1996.

### **Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione**

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere:
  - alla raccolta - di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà presso le strutture deputate alla cura, alla riabilitazione e alla liberazione;
  - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).

Nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, ciascuna convenzione assicura la reperibilità per 24 ore al giorno, per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi. Tale reperibilità può essere garantita da parte di un unico soggetto o in modo congiunto, ma non sovrapposto, da parte di più soggetti.

Il Centro o l'Organizzazione indica se svolge una o entrambe le attività di cui alla lettera b).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

#### ***Raccolta e trasporto***



Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo della raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente la specifica applicazione messa a disposizione dalla Regione sul sito web alla pagina <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-incidenti-stradali>

Destinazione,

Chilometri percorsi per ciascun intervento.

### ***Cura, riabilitazione e liberazione***

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

### **Durata della collaborazione**

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2019. Pertanto possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2019.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati.

### **Rimborso spese**

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Per l'attività di cura i costi sono riferibili ad un periodo massimo di quattro mesi dall'ingresso di ciascun capo nel Centro.

I costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2019. Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo approvate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con cilindrata più prossima, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la percorrenza esatta di ciascuno di essi, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione, con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto già ricompresi nella tariffa ACI.

### **Risorse disponibili e criteri di riparto**

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78120 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà (art. 26 L.R. 15 febbraio 1994, n.8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6))" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione n. 2191/2017 e modificato con determinazione n. 15582/2018.

L'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale e pertanto per ciascuna convenzione è effettuato in base ai seguenti criteri:

1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale, corrispondente alla superficie territoriale totale espressa in ettari di ciascuna provincia, in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%, desunto dai dati ISTAT;
2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia, da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi.

A seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, è effettuato:

- A. per la quota di risorse risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall'1 gennaio 2018 alla data di presentazione della manifestazione di interesse in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
- B. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi, sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, dagli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017 successivamente a gennaio 2018, o che non abbiano svolto attività nel 2018, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati, ragguagliati all'anno sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente.

Per adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori è prevista una ulteriore rideterminazione del tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata della convenzione. La rideterminazione del tetto avviene a seguito delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva (30 settembre corrispondente alla seconda rendicontazione) in relazione alle spese effettivamente sostenute a tale data.

La rideterminazione dei tetti massimi spettanti a ciascun soggetto avviene in relazione alle risorse disponibili, determinate dalla differenza fra le risorse impegnate e quelle non liquidate a seguito di tale rendicontazione.

La disponibilità delle risorse, così rideterminata, è ripartita fra i soggetti stipulanti ciascuna convenzione sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione medesima alla data di scadenza della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l'avifauna protetta, 10% per l'altra avifauna.

### **Manifestazione d'interesse**

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, **entro il termine perentorio del 30 novembre 2018**.

La trasmissione può essere effettuata anche tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it).

### **Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria**

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerata la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritti nel Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017, il Servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

In presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca attiva un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta e la cura di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
- promuovere l'introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione.

L'esito di tale confronto è formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione ovvero da soggetto munito di specifico potere.

Il termine del procedimento è sospeso fino al raggiungimento dell'accordo.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca può consultare i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca al fine di acquisire elementi utili alla definizione delle complessive attività finalizzate alla stipula delle convenzioni, anche coinvolgendoli nell'eventuale fase di confronto fra i soggetti proponenti.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provvede con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;
- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato unitamente al presente Avviso e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;
- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- alla sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni e delle successive modifiche.

#### **Rendicontazione e liquidazione**

Il Centro o l'Organizzazione presenta:

- una rendicontazione dei costi entro il 30 giugno 2019, distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 31 maggio 2019;
- una rendicontazione dei costi entro il 15 ottobre 2019, distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre 2019;
- una rendicontazione finale dei costi entro il 31 gennaio 2020, distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento. Solo per l'ultimo periodo di rendicontazione tale pagamento può avvenire entro il termine di presentazione della rendicontazione (31 gennaio 2020).

Alle rendicontazioni devono essere allegati:

1. una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento a problemi di coordinamento delle attività svolte;
2. uno schema riepilogativo dei costi, raggruppati per tipologia di spesa, con calcolo del totale per tipologia di spesa e totale complessivo;
3. i fogli elettronici recanti le informazioni richieste per ciascun intervento, come specificato al precedente punto **“Caratteristiche delle attività oggetto di**

**convenzione”;**

4. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare anche il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione);
5. copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato e copia della pagina ACI con relativa tariffa;
6. le quietanze di pagamento per ogni costo rimborsabile sostenuto;
7. qualora il Centro o l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il Servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

**Informazione**

I Servizi regionali promuovono la più ampia informazione delle attività di cui al presente avviso, presso i cittadini, le forze di polizia, gli enti e i soggetti interessati, anche tramite il proprio sito web istituzionale.

**Allegato B**

**Spett.le Regione Emilia-Romagna  
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca  
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca  
Viale della Fiera, 8  
40127 - Bologna**

**OGGETTO:** Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
del Centro per il recupero degli animali selvatici / Organizzazione di Volontariato \_\_\_\_\_  
con sede legale in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Email \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

**PRESENTA**

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di *(barrare le attività interessate indicando i dati separatamente per ciascun territorio provinciale in cui si intende operare)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani

di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992

sul territorio di (*indicare la provincia o i comuni sui quali si intende operare*):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

### DICHIARA

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che il Centro per il recupero degli animali selvatici

- è stato autorizzato ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 con atto della Provincia /STACP di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- è autorizzato ai sensi del DM 19/04/1996 con atto di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

2) che l'Organizzazione di Volontariato:

- è regolarmente iscritta al Registro di cui al D.Lgs. n. 117/2017 al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- che le proprie finalità statutarie sono:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- che lo statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato*):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) che i dati richiesti relativi al n. di animali raccolti e al n. di ingressi dal 1 gennaio 2018 alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse:



Territorio provinciale di \_\_\_\_\_:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

Territorio provinciale di \_\_\_\_\_:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

In alternativa per i soggetti riconosciuti o iscritti dopo gennaio 2018:

Si allega comunicazione del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che riporta:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992

Si allega comunicazione del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che riporta:

mammiferi pericolosi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altri mammiferi: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

avifauna protetta: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

altra avifauna: n. raccolti \_\_\_\_\_ n. ingressi \_\_\_\_\_

ad esclusione dell'avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni

all'agricoltura a norma dell'art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992.

4) Reperibilità 24 ore tramite i propri collaboratori sì  no

5) Telefono di riferimento per segnalazioni: \_\_\_\_\_

6) che per l'attività di raccolta, trasporto cura, riabilitazione e liberazione si avvale (*fare una breve descrizione in relazione agli elementi di seguito indicati*):

Volontari o eventuali altri collaboratori utilizzati (*evidenziare l'apporto prevalente dei volontari*):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Strumenti utilizzati:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Strutture utilizzate:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Automezzi utilizzati:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2018;

8) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante (1)

(1) *Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

*In particolare l'istanza è valida:*

- *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

**3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

**4. Responsabili del trattamento**

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

**6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

*stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.*

**7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

**8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**9. Periodo di conservazione**

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **10. I suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per la sottoscrizione della convenzione in materia di attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della Fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale.

**Allegato C****SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat\_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_/2018,

**E, PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_:**

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via/piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato dal suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 – Oggetto e obblighi**

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito “Regione”) si avvale del seguente soggetto/dei seguenti soggetti:

- del Centro \_\_\_\_\_ (di seguito “Centro”) o dell’Organizzazione \_\_\_\_\_ (di seguito “Organizzazione”) per le attività di *(barrare le attività interessate)*:

- raccolta e trasporto
- cura, riabilitazione e liberazione

dei capi di fauna selvatica autoctona e parautoctona rientranti nelle seguenti tipologie:

- mammiferi pericolosi
- altri mammiferi
- avifauna protetta
- altra avifauna

ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n 157/1992

sul territorio di \_\_\_\_\_.

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l’apporto prevalente dei propri aderenti volontari.

Oltre a quanto già previsto dalla DGR 2966/2001 si precisa quanto segue.

Il Centro/L’Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per almeno 8 ore (oppure 24 ore), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;  
(*barrare l'attività che interessa*)
- b) provvedere di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici:
- alla raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio di \_\_\_\_\_, presso la struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione denominata \_\_\_\_\_;
  - alla cura, riabilitazione e liberazione.

Il Centro o l'Organizzazione deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a).

Il Centro o l'Organizzazione svolge le seguenti attività di cui alla lettera b):

---

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

***Raccolta e trasporto***

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo della raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta, utilizzando in caso di incidente la specifica applicazione messa a disposizione dalla Regione sul sito web alla pagina

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/fauna-selvatica-e-incidenti-stradali>

Destinazione,

Chilometri percorsi per ciascun intervento.

***Cura, riabilitazione e liberazione***

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

**Art. 2 – Validità della convenzione**

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2019. Pertanto possono essere rimborsate le spese effettuate nel periodo che decorre dal giorno di sottoscrizione della convenzione e termina il 31 dicembre 2019.

**Art. 3 – Recesso e risoluzione**

La Regione può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicano le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

**Art. 4 – Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento**

La Regione si impegna a riconoscere, per il solo rimborso delle spese sostenute.

- al Centro/all'Organizzazione la complessiva somma massima iniziale di Euro \_\_\_\_\_.

Tale importo è rideterminato a seguito della scadenza della rendicontazione di cui alla seconda alinea del periodo successivo, con le modalità previste nell'ultima parte del paragrafo "Risorse disponibili e criteri di riparto" dell'Avviso pubblico. A seguito di tale rideterminazione la convenzione è modificata, esclusivamente in relazione a tale aspetto.

Ciascun Centro/Organizzazione presenta apposita rendicontazione secondo le seguenti modalità:

- una rendicontazione dei costi entro il 30 giugno 2019, distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 31 maggio 2019;

- una rendicontazione dei costi entro il 15 ottobre 2019, distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre 2019;
- una rendicontazione finale dei costi entro il 31 gennaio 2020 distinti per voci di spesa con relativo calcolo del totale, in relazione alle spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019.

Le prestazioni oggetto di rimborso sono limitate per ciascun capo ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro.

Ogni quietanza, per poter dar luogo al rimborso, deve avvenire entro il termine del periodo da rendicontare.

Le fatture sono rendicontabili solo se quietanzate. Le fatture quietanzate sono rendicontate nel periodo in cui è avvenuto il pagamento. Solo per l'ultimo periodo di rendicontazione tale pagamento può avvenire entro il termine di presentazione della rendicontazione (31 gennaio 2020).

Alla rendicontazione deve essere allegata:

- una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione ed eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività, anche in riferimento ai problemi di coordinamento delle attività svolte;
- uno schema riepilogativo dei costi, raggruppati per tipologia di spesa, con calcolo del totale per tipologia di spesa e totale complessivo;
- fogli elettronici relativi a ciascun intervento;
- copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati (N.B.: per le spese di assicurazione, indicare anche il numero dei volontari impiegati nelle attività per la Regione);
- copia delle carte di circolazione di ogni veicolo utilizzato e copia della pagina ACI con relativa tariffa;
- le quietanze di pagamento per ogni costo rimborsabile sostenuto;
- qualora il Centro/l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il Servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione. Il termine per l'istruttoria può essere sospeso in caso di mancanza di tutte le informazioni necessarie alla stessa, fino al ricevimento delle opportune integrazioni.

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere riferiti ad attività svolte entro il 31 dicembre 2019.



Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario, le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, il materiale per medicazioni, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e la quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'oggetto della convenzione.

Per quanto attiene i rimborsi chilometrici ACI, laddove il modello del veicolo non compaia nelle tabelle da ultimo approvate, l'Amministrazione provvede a liquidare sulla base della tariffa applicata a modello analogo con cilindrata più prossima, eventualmente anche di marchio diverso. Inoltre, in caso di utilizzo di più mezzi, laddove non sia indicata la percorrenza esatta di ciascuno di essi, sarà applicata per l'intera percorrenza la tariffa inferiore.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra i costi rimborsabili i costi connessi alle utenze, ai dispositivi di protezione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione.

Sono esclusi i costi relativi alla manutenzione degli automezzi.

#### **Art. 5 – Registrazione e spese**

Il presente atto è registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 – tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo il Centro/l'Organizzazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico del Centro/dell'Organizzazione, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 6 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_ originali

Bologna, li \_\_\_\_\_

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

~ ~ ~ ~

**Schema per la modifica a seguito della rideterminazione del tetto massimo.****Modifiche all'art. 4**

In relazione alla convenzione stipulata fra Regione e Centro/Organizzazione  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
protocollo \_\_\_\_\_ il tetto massimo di spesa per il periodo finale di durata  
della convenzione è determinato:

Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_ originali

Bologna, li \_\_\_\_\_

Regione Emilia-Romagna - Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Centro/Organizzazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_